



**Copia Albo**

**COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA**  
**(Prov. di Potenza)**

**AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N° 128 DEL 04/12/2024**

**N° 301 Reg. Generale**

**OGGETTO:- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA. CIG B49A8DEF7A.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di dicembre il Responsabile dell'AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Dott. Salvatore Rago, incaricato con Decreto Sindacale n.3 del 7 giugno 2024, adotta la seguente Determinazione.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 17.05.2024 avente ad oggetto *"PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE E DI UN INCARICO PROFESSIONALI DI PSICOLOGO, NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA. ATTO DI INDIRIZZO"*, mediante la quale si demandava al Responsabile dell'Area n.1 Amministrativa Finanziaria – Dott. Salvatore Rago – di adottare gli atti necessari per il conferimento degli incarichi professionali di seguito elencati:

- n. 1 figura specifica di Assistente Sociale;
- n. 1 figura di Psicologo;

**Richiamata** la determinazione dell'AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA n. 59 in data 25.06.2024 ad oggetto *"AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE E UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO, NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA – CIG B25EB9334 E CIG B25EBBE685* – mediante la quale si procedeva a:

- affidare all'Assistente Sociale – Dott.ssa Chiara Caprara – con studio in Via Cav. Vincenzo De Marco, 4 85010 Campomaggiore (PZ) – C.F. CPRCHR92H58G942I – P.IVA 02148220763 e iscritta all'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata al n. 385/A, l'incarico professionale volto all'espletamento delle pratiche afferenti ai servizi socioassistenziali dell'Ente, esercitato mediante prestazione di lavoro autonomo, nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del Servizio competente e senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile e per massimo n. 24 ore mensili;
- affidare alla Psicologa – Dott.ssa Annalisa Losasso – con studio in Via Serra delle Forche, 3 85055 Picerno (PZ) – C.F. LSSNLS79H68F052X – P.IVA 01744070762, iscritta all'Ordine degli

Psicologi della Basilicata al n. 335/A, l'incarico professionale volto all'espletamento delle pratiche afferenti ai servizi socioassistenziali dell'Ente, esercitato mediante prestazione di lavoro autonomo, nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del Servizio competente e senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile e per massimo n. 12 ore mensili;

- stabilire i seguenti criteri ai fini della determinazione del compenso da corrispondere, dopo l'emissione di regolare fattura da parte dei professionisti:
  - Assistente Sociale - € 15,49 per ogni ora di lavoro prestata;
  - Psicologo: € 25,50 per ogni ora di lavoro prestata;
- approvare i rispettivi schemi di contratto che, allegati alla presente determinazione sotto le lettere A) e B), ne formano parte integrante e sostanziale;
- impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 l'importo di Euro 2.819,48 alla voce 4120, capitolo 1444, articolo 2;

**Considerato** che gli incarichi di che trattasi, la cui durata era stata stabilita in n. 4 (quattro) mesi, sono scaduti in data 24.10.2024 e che si rende opportuno e necessario procedere al rinnovo degli stessi al fine di garantire la continuità del servizio socioassistenziale del Comune di Albano di Lucania (PZ);

**Rilevata** la necessità, nelle more e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una procedura selettiva, si procedere ad un ulteriore affidamento per l'espletamento dei servizi socioassistenziali del Comune di Albano di Lucania, al fine di garantire la continuità del servizio in parola;

**Considerato** che:

- la Dott.ssa Chiara Caprara, professionista individuata dalla Giunta Comunale, ha sviluppato competenze ed esperienze pluriennali nell'ambito dei servizi socioassistenziali degli enti locali;
- a seguito dell'incarico precedentemente espletato, la stessa ha instaurato un rapporto di fiducia con i cittadini che hanno fruito dei servizi socioassistenziali garantiti dall'Ente a decorrere da giugno 2024, i quali fanno riferimento al menzionato Professionista;
- sono in corso di ultimazioni pratiche di rilevanza particolare che rivestono il carattere di urgenza, avviate dall'Assistente Sociale in parola e che si rende necessario ultimare;
- il servizio sociale assume il ruolo di snodo funzionale di indirizzo per la presa in carico del cittadino e costituisce il momento di segnalazione di un bisogno,
- si rende necessario assicurare l'accesso agli interventi socioassistenziali, che sono peraltro un impegno ineludibile a garanzia dei diritti della persona e dei suoi bisogni, rispetto ai quali occorre fornire risposte tempestive e adeguate, nonché stabili e continuative;

**Rilevata** la necessità di garantire le prestazioni professionali e specifiche dell'Assistente Sociale, per la soluzione di molteplici problematiche relative a cittadini minori, anziani, disabili e, più in generale, soggetti che versano in stato di disagio economico e/o sociale;

**Acquisita** per le vie brevi la disponibilità della Dott.ssa Chiara Caprara a collaborare ulteriormente con il Comune di Albano di Lucania, in qualità di Assistente Sociale, per ulteriori n. 6 mesi, alle medesime condizioni del contratto già sottoscritto in precedenza e che si ripropone in tale sede;

**Ritenuto**, pertanto, di garantire la continuità del servizio di assistenza sociale, mediante ulteriore affidamento dell'incarico di Assistente Sociale alla Dott.ssa Chiara Caprara fino a maggio 2025;

**Ravvisata** la necessità di attuare gli atti necessari e consequenziali al fine di poter disporre della figura dell'Assistente Sociale per n. 24 ore mensili e fino a maggio 2025, nei giorni ritenuti necessari e da concordare con il Responsabile dell'Area di riferimento;

**Quantificata** la spesa per la proroga dell'incarico di Assistente Sociale alla Dott.ssa Chiara Caprara dal 01.12.2024 sino al 31.05.2025, per una spesa presuntiva di € 2.230,56;

**Preso atto** della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 29/11/2024 ad oggetto *“PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA. ATTO DI INDIRIZZO.”*, mediante la quale si deliberava di:

- procedere all’espletamento della procedura di affidamento di n. 1 incarico professionale di Assistente Sociale, nell’ambito dei servizi socioassistenziali del comune di Albano di Lucania;
- nominare, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. Responsabile unico del progetto per l’affidamento il Dott. Salvatore Rago, dipendente di codesto Ente;
- affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale circa l’affidamento dell’incarico di cui al punto n. 1) al Dott. Salvatore Rago, responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa Finanziaria;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa Finanziaria – Dott. Salvatore Rago – affinché, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023, dia piena attuazione a quanto deliberato;

**Visti:**

- l’art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l’altro, di autonomia organizzativa nell’ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l’attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;
- l’art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l’art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”*;
- altresì l’art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, secondo cui *“Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”*;

**Visto** l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 il quale testualmente recita:

*“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*

*b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi*

*o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

*Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”;*

**Dato atto** che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza sono:

- impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica;
- raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento dei programmi dell'Amministrazione;

**Constatato** che il personale in servizio presso l'Ente non risulta possedere le competenze professionali richieste dalla natura degli incarichi;

**Tenuto conto** che:

- l'attività di competenza dell'assistente sociale, per le peculiarità e la specificità del ruolo, non si traduce in ordinaria attività amministrativa espletabile dal personale in servizio;
- la prestazione è destinata ad avere carattere temporaneo;

**Visto** l'art. 127 del D.Lgs. 36/2023, il quale testualmente recita:

*“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:*

*a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;*

*b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.*

*2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.*

*3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.*

*4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui al presente articolo all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.*

*5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.”;*

**Visto** l'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, il quale testualmente recita:

*“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.*

*2. Ai fini della presente Parte, sono considerati tali servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014:*

*a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;*

*b) servizi di prestazioni sociali;*

c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.”;

**Visto** l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 che prevede:

“1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.”;

**Evidenziato**, inoltre, che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili, inoltre, nella necessità di espletare il servizio quanto prima e dalla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato che l'operatore economico individuato ha sempre risposto in modo efficiente ed efficace alle medesime esigenze dell'Ente;
- l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: “Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.  
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:  
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

*pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

**Dato atto** che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 15/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 06/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

**Considerato** che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Servizio, il cui importo per l'espletamento dell'incarico è stato determinato sulla base dei valori minimi tariffari;

**Ritenuto** possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato al Professionista individuato, in quanto trattasi di Professionista che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

**Constatato** il possesso da parte del Professionista dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

**Preso atto:**

- del certificato di iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali;
- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC;
- dell'esito negativo della consultazione del Casellario delle imprese, gestito dall'ANAC;
- dell'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di affidamenti di incarichi professionali;

**Atteso che**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Accertato** il possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Tenuto** conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste alla voce 4120, capitolo 1444, articolo 2;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023;

**Visto** il Codice Civile;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

## DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare** all'Assistente Sociale – Dott.ssa Chiara Caprara – con studio in Via Cav. Vincenzo De Marco, 4 85010 Campomaggiore (PZ) – C.F. CPRCHR92H58G942I – P.IVA 02148220763 e iscritta all'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata al n. 385/A, l'incarico professionale volto all'espletamento delle pratiche afferenti ai servizi socioassistenziali dell'Ente, esercitato mediante prestazione di lavoro autonomo, nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del Servizio competente e senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile e per n. 24 ore mensili;
3. **di stabilire** i seguenti criteri ai fini della determinazione del compenso da corrispondere, dopo l'emissione di regolare fattura da parte dei professionisti: € 15,49 per ogni ora di lavoro prestata;
4. **di approvare** lo schema di contratto che, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **di impegnare** ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 l'importo di Euro 2.230,56 alla voce 4120, capitolo 1444, articolo 2;
6. **di prendere e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dagli allegati schemi di contratto disciplinanti il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto;
7. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **di dare atto** che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di codesto Ente;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile  
AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
F.to:Dott.Salvatore Rago

---

## ESECUTIVITA'

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, Comma quarto, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B49A8DEF7A	2024	280	12051	4120	1444	2	2.230,56

**Il Responsabile**  
**AREA NR1 FINANZIARIA**  
**F.to: Dott.Salvatore Rago**

Albano di Lucania, Lì 04/12/2024

---

---

## PUBBLICAZIONE

Reg. N.

La presente Determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio dell'Ente il 04/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 19/12/2024

**Il Responsabile**  
**F.to:Dott.Salvatore Rago**

La presente determinazione è conforme all'originale

**Il Responsabile**  
**Dott.Salvatore Rago**

---